

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni " 3 " (tre)

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 71 DEL 25/11/2020

Cod. Profilo 137790

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. [redacted] nato a [redacted] e residente a [redacted] è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante di Tipo "B", nel settore non alimentare, in forza della SCIA n. 8671 del 14.04.2017 rilasciata dal Comune di [redacted]

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale in allegato alla nota prot. n. 55736 del 19.06.2020 ha trasmesso in copia, a questo Settore, il verbale n. 020 – n. Reg. Gen. 153/2020, del 05.06.2020, con il quale è stata contestata al Sig. [redacted] violazione dell'art. 28 comma 15 e 16 e art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98 in combinato con disposto art. 16 del vigente regolamento per le attività di commercio su aree pubbliche di CZ del 23.03.2009 per il seguente motivo*: "titolare di autorizzazione per il commercio su Aree Pubbliche- spuntista – non rispettava le prescrizioni impartite dal Comune di Catanzaro settore AA.EE. e SUAP con prot.n. 64762 del 04.07.2018 occupando uno stallo (posto n.30) ed effettuando la vendita di prodotti non alimentari nel Mercato di CZ Lido benché vietata";*;

CONSTATATO che dagli atti d'ufficio risulta che il Sig. [redacted] è stato sanzionato per aver commesso una precedente violazione, contestata in data 02.03.2020 con verbale n. 004/2020 P.C. – Reg. Gen. n. 46/2020 per violazione dell'art. 28 comma 15 e 16 e art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98 in combinato con disposto art. 16 del vigente regolamento per le attività di commercio su aree pubbliche di CZ del 23.03.2009 per il seguente motivo*: "titolare di autorizzazione per il commercio su Aree Pubbliche- spuntista – non rispettava le prescrizioni impartite dal Comune di Catanzaro settore AA.EE. e SUAP con prot.n. 64762 del 04.07.2018 occupando uno stallo benchè vietato (posto n.30)";*;

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 114/98:
  - "*In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 … omissis…";*
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: "*In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione";*
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che:
- essendo avvenuta la contestazione di due violazioni nell'arco dello stesso anno, nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98;

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, individuata in complessivi giorni "3 " (tre);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al Sig. [redacted] nato a [redacted] e residente a [redacted] la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "3 " (tre) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted]

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale -

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

R. d P. Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 137790

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

==========

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____

_____notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 137790